



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 18/17/CIR

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 42/13/CIR RECANTE NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI ALFANUMERICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHIAMANTE NEGLI SMS/MMS IMPIEGATI PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA AZIENDALE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *“Codice”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”*, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: *“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”*;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante *“Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l'identificazione del soggetto chiamante”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 50/14/CIR;

VISTA la delibera n. 131/14/CIR, del 10 dicembre 2014, recante “*proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/CIR recante “norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale”, come modificata dalla delibera N. 50/14/CIR.*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 42/13/CIR disciplina l’uso, consentito per un periodo prefissato di tempo utile ai fini di una sperimentazione, di *Alias* nei servizi di messaggistica aziendale di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), al fine di valutarne le possibili problematiche conseguenti, gli impatti nel mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire le regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell’utenza;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l’utilizzo di *Alias* nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del chiamante (CLI);

CONSIDERATO che la delibera n. 131/14/CIR ha esteso tale termine fino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che le delibere n. 131/14/CIR e 166/15/CIR hanno progressivamente esteso tale termine fino al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell’applicazione della disciplina temporanea dell’utilizzo di *Alias* stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR, è emerso quanto segue:

- I. il mercato ha dimostrato un elevato interesse all’utilizzo degli *Alias* (attualmente sono circa 170.000 gli *Alias* registrati, con un incremento di circa 20.000 *Alias* dal dicembre 2015 a oggi);
- II. la persistenza di alcune condotte, nell’uso degli *Alias*, potenzialmente non conformi alla disciplina temporanea adottata, quali registrazioni che appaiono non in linea con l’articolo 4, comma 3¹;
- III. permane la necessità, già rilevata nella delibera n. 166/15/CIR, di

¹ “L’*Alias* è costituito in modo tale da agevolare al massimo l’individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedere ad uno sviluppo dell'applicativo utilizzato per il sistema *Alias* (gestito in *house* dall'Autorità), ad esempio consentendo l'accesso alle aziende e agli operatori tramite lo stesso canale utilizzato per il ROC, oltre che ad un affinamento delle procedure aggiunte dalle norme transitorie introdotte;

- IV. sono pervenute richieste di chiarimento riguardo alla possibilità di configurare lo stesso *Alias* su più numerazioni, consentendo l'invio di un medesimo *Alias* da parte di più server che forniscono servizi di messaggistica aziendale. A tale riguardo i soggetti interessati hanno anche chiarito che, nel caso di medesimo *Alias* utilizzato su più account MAM per il medesimo cliente, è possibile tracciare lo specifico account MAM che ha inviato l'SMS in funzione del MSISDN destinatario. Di conseguenza, l'ipotesi di configurare lo stesso *Alias* su numerazioni MAM diverse non presenta criticità in termini di tracciamento dell'SMS, in quanto il numero del destinatario consente di risalire alla MAM da cui l'SMS è stato originato.

Ciò premesso si richiama che la delibera in oggetto ha consentito (articolo 3 comma 1²), in via sperimentale e in deroga al Piano di numerazione nazionale, la trasmissione di una stringa di caratteri alfanumerici nel campo dedicato a contenere l'identificativo del chiamante in sostituzione di un numero E.164.

Pertanto, nello spirito della delibera di temporanea deroga al PNN, preso atto dell'assicurazione pervenuta dai soggetti richiedenti che l'ipotesi di configurare lo stesso *Alias* su numerazioni MAM diverse non presenta criticità in termini di tracciamento dell'SMS, in quanto il numero del destinatario consente di risalire alla MAM da cui l'SMS è stato originato, si accorda la possibilità di sperimentare anche tale configurazione, ossia l'associazione di più numeri E-164 allo stesso *Alias*, purché l'operatore di accesso, ed eventuali soggetti intermedi attivi nella comunicazione dell'SMS aziendale, siano in grado, in caso di richieste dell'Autorità giudiziaria, di risalire alla linea da cui ha origine l'SMS. L'Autorità invita, a tale riguardo, i soggetti che intendono sperimentare tale modalità di inviare ogni utile elemento di valutazione.

RITENUTO pertanto necessario continuare l'attività sperimentale e di monitoraggio avviata con la delibera n. 42/13/CIR, al fine di stabilizzare la fruibilità del registro, affinare la disciplina transitoria, e acquisire ulteriori elementi di valutazione in

² In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell'allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l'utilizzo di *Alias* nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del chiamante (CLI).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vista di eventuali modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare la possibilità di utilizzo degli *Alias* sulla base di una disciplina temporanea;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Proroga del periodo di sperimentazione degli *Alias*)

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR è prorogato fino al 31 marzo 2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi